



# COMUNE DI VIAGRANDE

REGOLAMENTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI  
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE  
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA  
COMUNITARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C  
70 DEL 27/12/2018

## INDICE

Art.1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art.2. PRINCIPI COMUNI .....	3
ART. 3 I REQUISITI GENERALI E SPECIALI .....	5
Art.4. AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO .....	7
Art.5. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL' ART. 36, co.2 lett.b).....	8
Art.6. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE a 1.000.000,00 EURO .....	9
Art.7. PROCEDURE ORDINARIE.....	9
Art.8. INDAGINE DI MERCATO .....	9
Art.9. IL CONFRONTO COMPETITIVO .....	10
Art.10. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	11
Art.11. STIPULA DEL CONTRATTO .....	11
Art.12. RINVIO DINAMICO.....	11
Art. 13 ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI - PUBBLICITA' .....	12

## Art.1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice") e delle indicazioni fornite dall' ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con le linee guida n. 4 aggiornate al D.L.vo n. 56/2017, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/3/2018.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Viagrande per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
  - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
  - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Il Responsabile del procedimento può ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento anche avvalendosi delle centrali uniche di committenza.

## Art.2. PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), nel rispetto dell'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.
2. Nei suddetti affidamenti deve essere rispettato l'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui alla L.241/90, indicando, pertanto, compiutamente ai sensi dell'art.32, comma 2, d.lgs 50/2016, le ragioni della scelta del fornitore. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006) nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
3. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31, comma 1 d.lgs 50/16 e, se diverso dal Responsabile dell'area, con atto di quest'ultimo, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, seguendo i criteri indicati dall' A.N.A.C. nelle apposite linee guida n. 3.
4. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.
5. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
  - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della

selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

8. E' vietato il frazionamento artificioso. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dall'art.36 del Codice.

9. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un

appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

10. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. In questo caso il RUP motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

11. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

12. Per non rendere eccessivamente penalizzante per un operatore l'aggiudicazione o l'avvenuto invito, anche senza aggiudicazione, ad un appalto di una determinata fascia d'importo e con ciò determinandosi l'impossibilità per l'operatore di partecipare a procedure di importi a base d'asta notevolmente diversi, vengono individuate le seguenti fasce di importo di affidamento ed il principio di rotazione, come sopra definito, si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

13. Le fasce vengono articolate differenziando lavori, servizi e forniture e i valori delle fasce vengono stabiliti in relazione alla omogeneità dell'importo di affidamento, anche in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 36 comma 2 del codice.

#### ARTICOLAZIONE DELLE FASCE

1. Lavori, servizi e forniture d'importo maggiore o uguale a 1.000,00 euro e inferiore a 5.000,00 euro
2. Lavori, servizi e forniture d'importo maggiore o uguale a 5.000,00 euro e inferiore a 20.000,00 euro;
3. Lavori, servizi e forniture d'importo maggiore o uguale a 20.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro;
4. Lavori d'importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
5. Servizi e forniture d'importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
6. Lavori d'importo maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro;

#### ART. 3 I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Nel caso di lavori d'importo inferiore a 150.000 euro, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

#### Art.4. AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, motivato ai sensi della L.241/90, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, a cura del responsabile unico del procedimento.

3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

4. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso:

- Agli elenchi di operatori presenti sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP o altra piattaforma di negoziazione eventualmente fornita da altre Centrali di Committenza;

- Manifestazione d'interesse preliminare procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 del presente Regolamento.

5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta motivando sempre il rispetto dei principi richiamati dall'art.36 comma 1.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento svolge una preliminare indagine esplorativa del mercato, anche consultando i cataloghi e listini del mercato elettronico di acquisti in rete o altri mercati elettronici, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre. Per importi inferiori a 1000,00 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente regolamento nella determina.

7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, motivata ai sensi della L.241/90, in applicazione dei principi richiamati dall'art.36, comma 1 del Codice, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

8. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di

carattere generale.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

**Art.5. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL' ART. 36, co.2 lett.b)**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione rispettivamente di almeno dieci operatori economici, per i lavori, e di almeno cinque operatori economici per le forniture e i servizi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell' art. 157 comma 2 del codice.

I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

3. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento individua gli operatori da invitare alla procedura facendo ricorso prioritariamente:

— Agli elenchi di operatori presenti sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP o altra piattaforma di negoziazione eventualmente fornita da altre Centrali di Committenza;

— Manifestazione d'interesse preliminare procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 del presente Regolamento.

5. L'individuazione degli operatori economici viene disposta motivando sempre il rispetto dei principi richiamati dall'art.36 comma 1 D.L.vo 50/16.

6. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, motivata ai sensi della L.241/90, in applicazione dei principi richiamati dall'art.36, comma 1 del Codice, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

7. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.



## Art.6. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua gli operatori da invitare alla procedura facendo ricorso prioritariamente:
  - Agli elenchi di operatori presenti sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP o altra piattaforma di negoziazione eventualmente fornita da altre Centrali di Committenza;
  - Manifestazione d'interesse preliminare procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 del presente Regolamento.
4. L'individuazione degli operatori economici viene disposta motivando sempre il rispetto dei principi richiamati dall'art.36 comma 1 D.L.vo 50/16.
5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, motivata ai sensi della L.241/90, in applicazione dei principi richiamati dall'art.36, comma 1 del Codice, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
6. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
  - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
  - c) stipulazione del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

## Art.7. PROCEDURE ORDINARIE

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie.
2. La procedura si articola nelle fasi di cui all'art.32 del Codice.

## Art.8. INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, mediante avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

## Art.9. IL CONFRONTO COMPETITIVO

Espletata l'indagine di mercato o consultati gli elenchi del mercato elettronico della piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP o altra piattaforma di negoziazione eventualmente fornita da altre Centrali di Committenza, se la categoria del lavoro, bene e servizio è presente in piattaforma, individuati quindi gli operatori da invitare alla procedura, il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta nel rispetto delle regole di comunicazione di cui all'art. 52 del D.L.vo 50/16.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti:

a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'art. 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi (*delle offerte residue*);

c) che le offerte con identico ribasso percentuale (*collocate nelle "ali" o "a cavallo delle "ali"*) avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;

d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

#### Art.10. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i parametri indicati nell'art.95 del Codice.

#### Art.11. STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

2. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

#### Art.12. RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali o decisioni giurisprudenziali consolidate che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo o di eventuali ulteriori linee guida dell'A.N.A.C. che siano in contrasto con quanto nello stesso disposto.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni sopravvenute.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contenuti delle disposizioni in materia, in particolare al Codice dei Contratti, d.lgs 50/16 così come modificato dal d.lgs n.56 del 19 aprile 2017, alle Linee Guida dell'A.N.A.C. e alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza anche in relazione a quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### Art. 13 ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI - PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Sono abrogate le norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.